

Down to Italy

Stranieri con disabilità in Italia

Facili indicazioni su diritti e agevolazioni



onlus

**ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PERSONE
DOWN**

**Quaderno
AIPD 23**

Indice

I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI

1. Invalidità civile e aiuti economici.....	4
2. L'accertamento dell'handicap.....	6
3. Agevolazioni sul posto di lavoro.....	7
4. L'inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down.....	8
5. Agevolazioni fiscali.....	9
6. Assegno per il nucleo familiare.....	11
7. Assistenza sanitaria.....	12
8. Acquisizione della cittadinanza italiana.....	13
9. Altro.....	14

LA SCUOLA IN ITALIA

1. Gli ordini di scuola.....	16
2. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.....	20
3. Per iscriversi a scuola.....	21
4. Gli alunni con disabilità.....	23
5. Il Personale della scuola per l'inclusione degli alunni con disabilità.....	27
6. La valutazione degli alunni con disabilità.....	29
7. Altri aspetti legati all'inclusione scolastica.....	32

Introduzione

Questo opuscolo è stato realizzato nell'ambito delle attività previste dal progetto AIPD "Easy Info. Sapere è potere", promosso dall'Associazione Italiana Persone Down ai sensi della legge n. 383/2000 (art. 12, lett. f) e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

È rivolto prima di tutto ai familiari stranieri, che vivono in Italia, di persone con sindrome di Down e per questo motivo al suo interno si trovano informazioni di loro interesse specifico.

Perché questa scelta? Come è noto, negli ultimi anni è aumentato il numero degli stranieri in Italia e, conseguentemente anche il numero delle famiglie straniere con figli in condizione di disabilità. Spesso queste famiglie – specialmente se arrivate da poco tempo – presentano difficoltà di padronanza della lingua italiana e quindi di comprensione dei contenuti delle informazioni presenti su siti internet italiani e/o difficoltà anche nelle relazioni dirette con i servizi territoriali cui si rivolgono.

Tutto ciò è di ostacolo alla soddisfazione dei propri diritti e può rivelarsi un'ulteriore causa di isolamento sociale.

L'idea è dunque quella di realizzare – accanto al lavoro di ristrutturazione del sito internet dell'AIPD in una versione altamente accessibile e comprensibile – uno strumento cartaceo che faciliti l'accesso alle informazioni e alla fruizione dei propri diritti, indipendentemente dalle capacità, livello di scolarità e padronanza della lingua italiana.

L'opuscolo è distinto in due parti, una che riguarda i temi relativi all'assistenza (invalidità civile, permessi sul lavoro, salute) e una che riguarda la scuola. Sono state realizzate rispettivamente da Andrea Sinno, del servizio Telefono D, e Nicola Tagliani dell'Osservatorio Scolastico.

Tutti coloro che sono interessati ad avere chiarimenti e informazioni più approfondite sui temi trattati possono quindi rivolgersi ad essi:

- Telefono D: tel. 06 3720891, telefonod@aipd.it
- Osservatorio Scolastico: tel. 06 3723909, osservscuola.legale@aipd.it, osservscuola.pedag@aipd.it

*Patrizia Danesi
responsabile del progetto "Easy Info. Sapere è potere"*

I diritti e le agevolazioni

1. Invalidità civile e aiuti economici

In Italia chi è riconosciuto **invalido civile** con una percentuale almeno pari al 75%, può ottenere degli **aiuti economici**.

Anche gli stranieri, **in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno**, possono essere riconosciuti invalidi civili e ricevere gli aiuti economici.

Il riconoscimento dell'invalidità civile avviene a seguito di visita medica, per la quale si deve presentare domanda all'INPS in via telematica, cioè attraverso il sito internet (www.inps.it).

La domanda può essere presentata:

- **personalmente**; in questo caso bisogna prima richiedere all'INPS un codice personale, chiamato PIN, necessario per accedere ai servizi online sul sito www.inps.it
- **tramite Patronato**; i patronati sono uffici che offrono assistenza e informazioni ai cittadini per il disbrigo di questioni di vario tipo. In particolare si occupano delle pratiche relative alle pensioni, del calcolo dell'ISEE...; sono presenti su tutto il territorio nazionale.
- **tramite gli uffici dell'ANMIC**, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili.

È necessario, prima di presentare la domanda, recarsi dal proprio medico e chiedergli di inviare all'INPS un certificato medico, del quale bisogna farsi dare una copia.

Gli aiuti economici spettano a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Se non si è d'accordo con quanto riconosciuto, si può presentare ricorso, rivolgendosi ad un avvocato o a un patronato, o usare l'"autotutela".

Schema riassuntivo degli aiuti economici derivanti dall'invalidità civile. Una persona può avere uno solo dei riconoscimenti indicati:

Minori				
Riconoscimento	Provvidenza economica	Mesi	Importo 2014	Limite di reddito 2014
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età	indennità di frequenza	pagata per i mesi in cui il minore frequenta nido, materna, scuola o svolge terapie presso ASL o strutture convenzionate, al massimo 12 mesi	€ 279,19	€ 4.795,57
necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita	indennità di accompagnamento	12 mesi	€ 504,07	non è considerato
Maggiorenni				
Riconoscimento	Provvidenza economica	Mesi	Importo 2014	Limite di reddito 2014
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (dal 74% al 99%)	assegno mensile	13 mesi (12 mesi più la tredicesima)	€ 279,19	€ 4.795,57
100%	pensione di invalidità civile	13 mesi (12 mesi più la tredicesima)	€ 279,19	€ 16.449,85
100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita	pensione e indennità di accompagnamento	13 mesi la pensione (12 mesi più la tredicesima), 12 mesi l'indennità	complessivamente € 783,89 (279,19 più 504,07)	non considerato per l'indennità di accompagnamento; per la pensione è di € 16.449,85

Chi presenta problemi importanti di vista e di udito può richiedere il riconoscimento della cecità e del sordomutismo. La procedura è la stessa, gli aiuti economici sono diversi.

2. L'accertamento dell'handicap

Insieme al riconoscimento dell'invalidità civile si può fare richiesta anche di quello dell'handicap (legge n. 104/1992).

Alle persone con sindrome di Down spetta **sempre** il riconoscimento dell'**handicap con connotazione di gravità**.

Questo riconoscimento permette di accedere ad agevolazioni di vario tipo. Per esempio, permette la richiesta e l'uso di permessi sul posto di lavoro, consente di avere la priorità nell'inserimento all'asilo nido, è indispensabile per la richiesta a scuola dell'insegnante di sostegno, è requisito per avere agevolazioni fiscali e altro ancora.

La procedura per il riconoscimento è uguale a quella per la domanda di invalidità civile ma per le persone con sindrome di Down è possibile rivolgersi direttamente al medico curante (lo prevede la legge n. 289/2002). In questo caso è necessario portare al medico la mappa cromosomica.

Il certificato di handicap rilasciato dal medico di base ha lo stesso valore di quello richiesto all'INPS, e ha inoltre il vantaggio di essere rilasciato e utilizzato immediatamente.

Riportiamo di seguito un **facsimile** del certificato da richiedere al medico:

Visto il referto dell'esame del cariotipo rilasciato il _____ da [riportare il riferimento dell'istituto o centro che ha rilasciato/effettuato l'esame] _____ relativo al signor _____ che risulta persona con sindrome di Down (Trisomia 21)

ai sensi dell'**articolo 94, comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289**
si dichiara che

Il/la signor/a _____ nato/a il _____ residente in
Via/Piazza _____ mio/a assistito/a, n. di tessera sanitaria _____

è persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Data

Firma e timbro

3. Agevolazioni sul posto di lavoro

Entro il compimento di una certa età dei figli, tutti i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di prendere dei permessi sul posto di lavoro.

Questi permessi consistono in periodi di assenza dal lavoro, alcuni sono interamente retribuiti, altri lo sono solo parzialmente; ecco i principali:

- la madre è obbligata per legge ad assentarsi dal lavoro i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi al parto. Questi mesi, che sono chiamati “congedo di maternità”, sono pagati all’80%;
- la madre e il padre possono assentarsi dal lavoro fino a 10 (o 11) mesi da suddividersi fra entrambi i genitori. Questi mesi, che sono chiamati “congedo parentale”, sono pagati al 30% e possono essere presi entro gli 8 anni di vita del bambino;
- la madre può assentarsi per due ore al giorno (o 1 ora in caso lavori meno di 6 ore al giorno). Queste ore, che sono chiamate “permessi orari per l’allattamento” sono pagate al 100% e possono essere prese durante il primo anno di vita del bambino.

Oltre a questi permessi, i genitori di persone con il riconoscimento di handicap in situazione di gravità possono richiedere ulteriori permessi e congedi:

- fino ai 3 anni di età del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per due ore al giorno (o 1 ora in caso di orario di lavoro giornaliero inferiore a 6 ore). Questa agevolazione, chiamata “**permesso orario giornaliero**”, è retribuito al 100%;
- fino agli 8 anni di età del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo di tre anni nel quale sono compresi però anche i mesi di congedo ordinario. Questo periodo, chiamato “**prolungamento del congedo ordinario**”, è retribuito al 30%;
- senza limiti di età del figlio, i genitori possono assentarsi dal lavoro tre giorni al mese. Questa agevolazione, chiamata “**permesso mensile**”, è retribuita al 100%;

Questi tre tipi di permessi possono essere presi alternandoli tra loro.

- senza limiti di età del figlio, i genitori possono assentarsi dal lavoro per 2 anni. Questa agevolazione, chiamata “**congedo straordinario**”, è retribuita al 100%. Può essere utilizzata anche in giornate, o in settimane, o in mesi.

4. L'inserimento lavorativo delle persone con sindrome di Down

Le persone con invalidità civile superiore al **45%**, con capacità lavorative riconosciute dalle commissioni ASL, possono iscriversi ai Centri per l'Impiego (uffici di collocamento), presso lo sportello dedicato alle persone con disabilità.

Tutte le persone con sindrome di Down, poiché le stesse hanno diritto ad almeno il **75%** di invalidità possono quindi iscriversi ai centri per l'impiego.

Per l'accertamento delle **capacità lavorative** bisogna fare richiesta di visita, con procedura uguale a quella per la domanda di invalidità civile e di handicap. La richiesta va inoltrata telematicamente all'INPS (nella voce denominata "Domanda di invalidità civile", bisogna selezionare "COLLOCAMENTO MIRATO").

A differenza di quanto previsto per gli accertamenti di invalidità civile e di handicap, per la domanda per il collocamento mirato non è necessario il certificato medico introduttivo.

È possibile, anche in questo caso, produrre la domanda tramite patronato.

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono obbligati ad assumere una quota, variabile in base al numero totale dei dipendenti, di lavoratori con disabilità (di qualsiasi tipo).

Permessi sul posto di lavoro per lavoratori con disabilità

Il lavoratore con accertamento di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 della Legge 104/92 (che spetta sempre alle persone con sindrome di Down) può fruire, alternativamente, dei **riposi giornalieri** retribuiti di due ore o di quelli per tutta la giornata per un massimo di **tre giorni al mese**. Se il lavoratore richiede la fruizione dei tre giorni mensili, non ha perciò diritto ad altri permessi.

È possibile modificare il tipo di permesso da un mese all'altro ed eccezionalmente, variare nell'ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza nel caso si dovessero presentare esigenze improvvise non prevedibili al momento della richiesta dei permessi.

Il lavoratore con disabilità ha diritto inoltre a scegliere la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il suo consenso.

5. Agevolazioni fiscali

La normativa tributaria italiana prevede numerose agevolazioni fiscali per le persone con disabilità che hanno il riconoscimento di handicap e per i loro familiari. Le agevolazioni riguardano:

Figli a carico

Nella dichiarazione dei redditi, per ogni figlio con handicap fiscalmente a carico spettano detrazioni Irpef:

- per il figlio di età inferiore a tre anni la detrazione può arrivare a 1.620 euro;
- per il figlio di età pari o superiore a tre anni la detrazione può arrivare a 1.350 euro.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Automobili

- Al momento dell'acquisto si può pagare la macchina con l'Iva agevolata al 4%;
- al momento della registrazione della macchina al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) si ha l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
- al momento della dichiarazione dei redditi si può avere la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto.

Inoltre per una macchina, di cui si è eventualmente già in possesso, è possibile richiedere l'esenzione dal bollo auto.

Per avere queste agevolazioni, la persona con disabilità deve avere l'indennità di accompagnamento e il certificato di handicap grave. Se la persona con sindrome di Down ha questi requisiti, queste agevolazioni possono essere richieste dal familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Esistono poi altre agevolazioni che riguardano le persone con disabilità di tipo motorio.

Sussidi tecnici e informatici

In fase di acquisto si può pagare l'Iva al 4%, ma questa agevolazione spetta solo a chi è riconosciuto cieco, sordo, con difficoltà di linguaggio, con disabilità motorie.

Nella dichiarazione dei redditi invece si può detrarre l'Irpef al 19% della spesa sostenuta anche da chi ha una disabilità di tipo intellettuale, come la sindrome di Down, purché presenti un certificato, rilasciato dal medico curante, che attesti l'utilità di quello strumento per la sua autosufficienza e integrazione.

Spese sanitarie Nella dichiarazione dei redditi si può dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

L'Agenzia delle entrate pubblica ogni anno una Guida dedicata alle agevolazioni per le persone con disabilità, che si può consultare e scaricare dal sito www.agenziaentrate.gov.it

6. Assegno per il nucleo familiare

Il lavoratore dipendente e il lavoratore iscritto alla gestione separata (per esempio, chi ha un contratto di collaborazione a progetto, o è operaio agricolo) che ha a carico figli o altri familiari può fare richiesta dell'assegno per il nucleo familiare.

Per i figli con disabilità l'assegno viene pagato anche dopo il compimento dei 18 anni.

La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti, e all'INPS – in modalità telematica – negli altri casi.

7. Assistenza sanitaria

Gli stranieri che sono in regola con il permesso di soggiorno e la residenza devono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e possono quindi fruire di tutti i servizi previsti: assistenza medica generica, pediatrica, ostetrica-ginecologica, ospedaliera, farmaceutica e specialistica.

Il servizio di Pronto soccorso e i servizi di assistenza sociosanitaria delle ASL sono in ogni caso assicurati anche a chi non è in regola con il permesso di soggiorno.

Ciascuna Regione stabilisce il costo a carico dei cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, i bambini non in possesso dei certificati di vaccinazione compiute nei Paesi d'origine, devono comunque fare quelle obbligatorie in Italia.

Esenzione dal pagamento del ticket

In Italia il cittadino contribuisce alla spesa sanitaria attraverso le tasse, che paga in proporzione al proprio reddito, e attraverso il pagamento del cosiddetto "ticket", previsto per alcune prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

È tuttavia possibile ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket:

- in caso di reddito basso e se di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni
- in caso di disoccupazione;
- per malattie croniche o rare, tra queste ultime è compresa la sindrome di Down;
- per invalidità. In questo caso occorre richiedere alla propria ASL il Tesserino di esenzione dal ticket per invalidità, presentando il verbale di invalidità civile.

8. Acquisizione della cittadinanza italiana

Le persone straniere, in possesso di determinati requisiti, **possono** diventare cittadini italiani.

Esistono due tipi di concessione della cittadinanza:

- concessione per matrimonio;
- concessione per residenza.

Riguardo a quest'ultima, per presentare domanda, il cittadino straniero deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- essere nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni;
- essere figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedere legalmente in Italia da almeno 3 anni;
- essere maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedere legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione;
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- essere cittadino U.E. e risiedere legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- essere apolide o rifugiato e risiedere legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- essere cittadino straniero e risiedere legalmente in Italia da almeno 10 anni.

Ulteriore requisito è relativo al reddito (per esempio nel 2014 il reddito da possedere è di almeno 13.000 euro annui). Nel caso in cui il richiedente non possieda redditi propri, dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare.

La richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di cittadinanza va fatta in Prefettura.

9. Altro

Indipendentemente dalle disposizioni generali, esistono degli accordi internazionali bilaterali stipulati tra l'Italia e altri Stati e accordi stipulati tra la Comunità Europea e Paesi extracomunitari in base ai quali vengono garantiti ulteriori diritti. Esiste comunque un Ufficio Stranieri presso ogni Comune, il Servizio Sociale Internazionale e la Croce Rossa Italiana cui ci si può rivolgere per avere tutte le informazioni utili.

La Caritas, la Croce Rossa Italiana e altre organizzazioni umanitarie gestiscono inoltre degli ambulatori che offrono gratuitamente assistenza medica e farmaceutica.

La scuola in Italia

1. Gli ordini di scuola

In Italia ci sono 5 ordini (tipi) di scuole diverse, secondo l'età degli studenti:


1. **Nido:** dai 3 mesi ai 3 anni di età;
2. **Scuola dell'Infanzia:** dai 3 ai 5 anni di età;
3. **Scuola Primaria:** dai 6 ai 10 anni di età (scuola dell'obbligo);
4. **Scuola Secondaria di Primo grado:** dagli 11 ai 13 anni di età (scuola dell'obbligo);
5. **Scuola Secondaria di Secondo grado o Formazione Professionale:** dai 14 ai 18 anni di età (i primi 2 anni sono scuola dell'obbligo).

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado formano il **Primo Ciclo d'istruzione** (6-13 anni).

La Scuola Secondaria di Secondo grado è il **Secondo Ciclo di istruzione** (14-18 anni).

Alla fine di ogni Ciclo gli studenti devono fare un **Esame di Stato** per avere un **Diploma**.

Il percorso dello studente



La Scuola Secondaria di Secondo grado

Licei

1. ARTISTICO
2. CLASSICO
3. LINGUISTICO
4. MUSICALE E COREUTICO
5. SCIENTIFICO
6. DELLE SCIENZE UMANE

Istituti Tecnici

2 settori - 11 indirizzi

1. Settore ECONOMICO

- Amministrazione, Finanza e Marketing
- Turismo

2. Settore TECNOLOGICO

- Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Trasporti e Logistica
- Elettronica ed Elettrotecnica
- Informatica e Telecomunicazioni
- Grafica e Comunicazione
- Chimica, Materiali e Biotecnologie
- Sistema Moda
- Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
- Costruzioni, Ambiente e Territorio

Istituti Professionali

2 settori - 6 indirizzi

1. Settore dei SERVIZI

- Servizio per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
- Servizi Socio-Sanitari:
Ottico
Odontotecnico
- Servizi per Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
- Servizi Commerciali

2. Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO

- Produzioni Industriali e Artigianali
- Manutenzione e Assistenza tecnica

Chi gestisce le scuole e quanto costano

Esistono scuole pubbliche di tutti gli ordini:

- I **Nidi** sono gestiti dai Comuni;
- Le **Scuole dell'Infanzia** possono essere gestite dallo Stato o dai Comuni;
- Le **Scuole Primarie e Secondarie** sono gestite dallo Stato;
- I **Centri di Formazione Professionale** sono gestiti dalle Provincie o dai Comuni con soldi della Regione.

Per i **Nidi** le famiglie devono pagare un contributo mensile in base all'orario di frequenza e a quanto guadagnano.

Le altre scuole pubbliche sono gratuite. Bisogna però pagare:

- un contributo per la mensa se lo studente rimane a pranzo. Il contributo è calcolato in base a quanto guadagna la famiglia dello studente e a quanti giorni si ferma a mangiare;
- le spese che la scuola sostiene per l'alunno (assicurazione, libretti delle giustificazioni ecc...);
- le spese per le gite o le altre attività extracurricolari che gli studenti possono scegliere di fare.

Le scuole pubbliche possono chiedere anche un contributo economico alle famiglie, ma il contributo è volontario e quindi le famiglie possono anche non pagarlo. Ci sono anche dei Nidi e delle Scuole gestite da privati che invece si pagano.

I tempi della scuola

Ogni anno scolastico le lezioni iniziano a settembre e finiscono a giugno.

- **Nido e Scuola dell’Infanzia:** iniziano i primi di settembre e terminano alla fine di giugno. Alcune di queste scuole proseguono le lezioni anche nel mese di luglio e qualcuna anche ad agosto.
- **Scuole Primarie e Secondarie:** iniziano a fine settembre e finiscono i primi di giugno.

Alla fine dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo grado e alla fine dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado ci sono gli esami finali che si svolgono tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, dopo che le lezioni sono terminate.

Vacanze

Per tutte le scuole ci sono dei periodi di vacanza:

- 2 settimane nel periodo di **Natale** (dal 23 dicembre al 6 gennaio circa);
- 1 settimana per la **Pasqua**;

Ci sono anche dei singoli giorni di festa nazionale durante l’anno: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e festa del Santo patrono della città.

Giorni e orari di lezione

Le lezioni si svolgono generalmente dal lunedì al sabato, ma in molte scuole l’ultimo giorno è il venerdì.

1. Al **Nido**, alla **Scuola dell’Infanzia** e alla **Scuola Primaria** l’orario può essere:
 - a) solo la mattina;
 - b) mattina e pomeriggio, compreso il pranzo.
2. Nelle **Scuole Secondarie** di solito è solo la mattina.

Molte scuole (soprattutto Nidi, Scuole dell’Infanzia e Primarie) organizzano anche dei servizi a pagamento per accogliere gli alunni prima dell’orario di inizio delle lezioni o farli rimanere dopo l’orario della fine delle lezioni.

2. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

In Italia l'istruzione e la formazione sono un **diritto**, ma anche un **dovere**.

Il diritto all'istruzione e alla formazione

Lo Stato assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione **fino al compimento del 18° anno di età** e comunque **per 12 anni** dall'inizio della prima classe della Scuola Primaria.

Il dovere all'istruzione e alla formazione: l'obbligo scolastico

Frequentare la scuola è obbligatorio e gratuito per tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni di età che vivono in Italia, anche se stranieri e anche se non regolari.

Per questo gli studenti stranieri tra i 6 e i 16 anni, anche se non regolari, devono iscriversi a scuola appena arrivano in Italia, in qualunque momento dell'anno scolastico.

La scuola dell'obbligo inizia dalla 1° classe della Scuola Primaria e finisce alla fine della 2° classe della Scuola Secondaria di Secondo grado o della Formazione Professionale.

Anche i bambini con disabilità hanno l'obbligo di iscriversi alla scuola Primaria l'anno in cui compiono i **6 anni** di età.

Gli alunni con disabilità possono completare l'obbligo scolastico fino ai 18 anni di età.

Alla fine dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo viene rilasciato un **attestato** che certifica il completamento dell'obbligo scolastico.

Nelle scuole dell'obbligo i libri e le tasse scolastiche sono gratuite. Bisogna però pagare:

- un contributo per la mensa se lo studente rimane a pranzo. Il contributo è calcolato in base a quanto guadagna la famiglia dello studente e a quanti giorni si ferma a mangiare;
- le spese che la scuola sostiene per l'alunno: assicurazione, libretti delle giustificazioni ecc.;
- le spese per le gite o le altre attività extracurricolari che gli studenti possono scegliere di fare.

Le scuole pubbliche possono chiedere anche un contributo economico alle famiglie, ma il contributo è volontario e quindi le famiglie possono anche non pagarlo.

3. Per iscriversi a scuola

Gli alunni **stranieri**, anche non regolari, possono/devono iscriversi in qualunque momento dell'anno scolastico, appena arrivano in Italia, andando direttamente agli uffici della scuola che vogliono frequentare. Normalmente gli alunni stranieri, anche se con disabilità, vengono iscritti alla scuola e alla **classe corrispondente alla loro età**.

Le famiglie degli alunni con disabilità devono completare l'iscrizione portando alla scuola le copie cartacee della:

1. certificazione di disabilità della legge n. 104 del 1992 (vedi pag. 24);
2. Diagnosi Funzionale (vedi pag. 24).

Con questi documenti la scuola può garantire in tempo tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità: insegnante di sostegno, assistente, PEI ecc.

L'iscrizione al Nido

L'iscrizione al Nido si invia al Comune del Nido che si vuole frequentare. Di solito il periodo per le iscrizioni è tra i mesi di marzo-aprile per l'anno scolastico che inizierà a settembre. Ciascun Comune può stabilire comunque tempi diversi.

Quasi sempre i posti disponibili nei nidi comunali non sono molti e quindi c'è una **graduatoria** per decidere chi può entrare per primo. I criteri per avere il punteggio utile nella graduatoria vengono decisi dai singoli Comuni, ma di solito considerano: se la famiglia vive vicino alla scuola, il numero dei componenti della famiglia, se i genitori lavorano o meno, quanto guadagnano ecc. I bambini con disabilità certificata in situazione di gravità (Legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3) hanno il diritto ad essere i primi in graduatoria.

Se non si rientra nei posti disponibili dei Nidi comunali è necessario iscriversi ad un Nido privato.

L'iscrizione alle prime classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado

Le iscrizioni ai primi anni della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria si fanno in tutta Italia tra gennaio e febbraio per l'anno scolastico che inizierà a settembre.

Per le **Scuole Primarie e Secondarie** i moduli di iscrizione si possono compilare ed inviare **solo on-line** dal sito www.iscrizioni.istruzione.it.

Se una famiglia non ha un computer o l'accesso ad internet può andare in qualunque scuola pubblica per inviare l'iscrizione on-line dai loro computer e con il loro aiuto.

I bambini e i ragazzi **tra i 6 e i 16 anni** che vivono in Italia hanno l'**obbligo** di iscriversi a scuola, anche se stranieri e se non regolari.

Gli alunni stranieri:

1. **Se sono regolari** (hanno il codice fiscale italiano): si iscrivono secondo le procedure che valgono per tutti gli alunni.
2. **Se sono irregolari** (non hanno il codice fiscale italiano) o **arrivano in Italia in un periodo dell'anno diverso** da quello previsto per le iscrizioni: possono/devono iscriversi andando direttamente negli uffici della scuola che vogliono frequentare.

IMPORTANTE: per garantire il diritto all'istruzione anche agli alunni stranieri irregolari, il personale scolastico è esonerato dall'obbligo di denunciare l'irregolarità dello studente o della sua famiglia.

Anche per queste scuole pubbliche di solito ci sono delle **graduatorie** per stabilire chi può rientrare nei posti disponibili in ciascuna scuola. Gli alunni con disabilità certificata in situazione di gravità (Legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3) hanno il diritto ad essere i primi nelle graduatorie.

Se non si rientra nei posti disponibili nelle **Scuole dell'Infanzia pubbliche** (statali o comunali) ci si può iscrivere ad una Scuola dell'Infanzia privata (questo tipo di scuola **non è dell'obbligo**).

Se non si rientra nei posti disponibili della **Scuola pubblica Primaria o Secondaria** che si è scelta si verrà indirizzati ad altre scuole pubbliche vicine. La famiglia può indicare nel modulo d'iscrizione l'elenco delle altre scuole che preferisce. Questo perché sono **scuole dell'obbligo** e quindi lo Stato deve garantire a tutti la possibilità d'iscrizione in una scuola pubblica.

In questo caso è la famiglia che, se vuole, può scegliere di andare in una scuola privata.

L'iscrizione alle classi successive alla prima

In tutte le scuole le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono automaticamente nell'ultima scuola frequentata, tranne se la famiglia chiede formalmente il trasferimento in un'altra scuola.

Tutti gli alunni, con o senza disabilità, possono frequentare la Scuola Secondaria di Primo grado solo fino ai 17 anni di età. Le persone che hanno già compiuto **18 anni** posso frequentare la Scuola Secondaria di Primo grado nei **corsi per gli adulti**.

4. Gli alunni con disabilità

L'inclusione scolastica

In Italia tutti gli alunni con disabilità frequentano le normali scuole degli alunni senza disabilità.

Per permettere l'inclusione degli alunni con disabilità, la scuola deve garantire delle risorse in più in base alle necessità di ciascun alunno:

1. insegnante di sostegno specializzato;
2. assistente per l'autonomia e la comunicazione;
3. assistente di base (igiene personale, spostamenti all'interno della scuola).

Gli studenti con disabilità possono anche:

1. avere più tempo per fare le prove di verifica o farle in modi diversi dai compagni;
2. seguire dei programmi personalizzati, anche diversi da quelli dei compagni;
3. fare prove di verifica diverse da quelle dei compagni.

I gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

Quando ci sono alunni con disabilità in ogni scuola si attivano dei gruppi di lavoro che si incontrano periodicamente durante l'anno per programmare e verificare il percorso di inclusione degli alunni con disabilità. Ci sono due gruppi:

1. il *Gruppo di Lavoro per l'Inclusione* (GLI);
2. il *Gruppo di Lavoro Handicap Operativo* (GLH o GLHO).

1. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il GLI è il gruppo che organizza e stabilisce le linee d'indirizzo di tutta la scuola per favorire l'inclusione di tutti i suoi alunni con *Bisogni Educativi Speciali* (BES); tra questi rientrano gli alunni con disabilità (certificata dalla legge n. 104) e gli alunni stranieri che, se da poco arrivati in Italia o non conoscono bene l'italiano, possono presentare uno svantaggio "*sociale, economico, linguistico o culturale*".

Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico e da rappresentanti degli insegnanti, dei genitori, dei collaboratori scolastici, del Comune, della ASL, degli studenti ecc.

2. Il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLH o GLHO)

Il GLH è il gruppo che programma e verifica il **percorso scolastico del singolo alunno** con disabilità. Devono far parte di questo gruppo:

1. il Dirigente Scolastico o una persona da lui delegata;
2. tutti gli insegnanti della classe (sia di sostegno che curricolari);
3. i **genitori dell'alunno**;

4. gli **operatori socio-sanitari e/o i terapeuti** della ASL (o di un centro accreditato presso la ASL) che seguono l'alunno;
5. gli Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o i Collaboratori Scolastici che sono eventualmente coinvolti nel progetto d'inclusione dell'alunno.

La scuola può invitare a far parte del GLH **qualunque altra persona** che conosce l'alunno al di fuori della scuola e che può essere utile al lavoro del gruppo, per esempio: operatori delle associazioni di familiari (come l'AIPD), medici o terapeuti privati, istruttori sportivi ecc.

I genitori, se lo vogliono, devono quindi chiedere al Dirigente Scolastico di convocare anche queste persone.

Il GLH deve essere convocato dal Dirigente Scolastico **2 o 3 volte l'anno** per programmare e verificare il percorso scolastico dell'alunno e **scrivere e verificare il PDF e il PEI** (vedi pag. 25). I genitori però possono sempre chiedere al Dirigente Scolastico di convocare altre riunioni del GLH quando pensano sia necessario.

I documenti necessari all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità

1. La certificazione di persona con disabilità (Legge n. 104 del 1992)

Gli alunni con disabilità per godere dei diritti previsti nella scuola (insegnante di sostegno, trasporto gratuito casa-scuola, GLH, PEI ecc.) devono avere la *certificazione di persona con disabilità* in base alla legge n. 104 del 1992.

Questa certificazione di solito viene rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) dopo aver fatto domanda sul sito www.inps.it, ma le persone con sindrome di Down possono richiederlo al proprio medico curante (vedi procedura a pag. 6).

La **sindrome di Down** e altre condizioni sono certificate in "situazione di gravità" (secondo il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104). La specifica di "gravità" dà diritto a maggiori agevolazioni e benefici: precedenza nelle iscrizioni a scuola, più ore di insegnante di sostegno, permessi al lavoro per i genitori, agevolazioni economiche su alcuni tipi di acquisti ecc.

Questa certificazione va fatta solo una volta nella vita. Deve essere aggiornata solamente se viene rilasciata con una data di "rivedibilità" ma per le persone con sindrome di Down non deve essere indicata la "rivedibilità", perché è riconosciuta per legge (legge n. 289/2002).

La certificazione di persona con disabilità va **portata alla scuola già al momento della prima iscrizione**.

2. La Diagnosi Funzionale

Un altro documento importante che va portato alla scuola già dal momento della prima iscrizione è la *Diagnosi Funzionale*. Questo documento viene fatto dall'ASL e contiene, oltre la diagnosi medica, anche delle **indicazioni per gli insegnanti** sulle aree di sviluppo e di potenzialità della persona. La scuola

programma tutte le attività per l'alunno con disabilità partendo da questo documento.

Di solito la Diagnosi Funzionale deve essere **aggiornata ad ogni passaggio di ordine di scuola**.

3. Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Sulla base delle indicazioni contenute nella *Diagnosi Funzionale* e alla conoscenza dell'alunno il GLH scrive il *Profilo Dinamico Funzionale* (PDF).

Questo documento **descrive le caratteristiche e le competenze di partenza** dell'alunno in diversi ambiti: apprendimento, comunicazione, autonomia, socializzazione ecc.

Inoltre il PDF **descrive gli obiettivi** che si pensa che l'alunno potrà raggiungere in ogni ambito **nei 2 o 3 anni successivi**.

È un documento molto importante perché indirizza la programmazione di ciascun anno scolastico.

Il PDF deve essere **aggiornato circa ogni 2 anni e alla fine di ogni ordine di scuola**.

4. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Sulla base del PDF il GLH ogni anno prepara il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) che è il **progetto globale di vita** dello studente per quello specifico anno scolastico. Comprende quindi anche notizie e attività fatte fuori dalla scuola.

Il PEI deve **descrivere la situazione complessiva dell'alunno** sia a scuola che a casa e in altri contesti sociali (gruppi sportivi o altre attività che svolge fuori dalla scuola). Deve indicare anche gli aspetti medici, riabilitativi e sociali più importanti.

Il PEI deve contenere anche il *Piano di Studi Personalizzato* (PSP) che è la **programmazione didattica** preparata dagli insegnanti per quello specifico anno scolastico.

Nel PSP devono essere **indicati per ciascuna materia o area disciplinare**:

1. gli **obiettivi** che si vogliono raggiungere;
2. le **modalità di lavoro** da utilizzare;
3. i criteri e gli strumenti di **verifica**.

Inoltre il PEI deve anche indicare **le risorse** che serviranno all'alunno nell'anno scolastico.

Le risorse possono essere **ausili o materiali** particolari (banchi o sedie speciali, libri, computer, software ecc.), ma anche il numero di ore dell'**insegnante di sostegno**, dell'eventuale **assistente all'autonomia e alla comunicazione** o del **collaboratore scolastico** per l'assistenza igienica e di base (vedi capitolo 5).

Nel PEI vanno anche indicati eventuali **progetti specifici** che si intendono fare a scuola, per esempio: laboratori, percorsi di alternanza scuola-lavoro, utilizzo di specifiche metodologie o strategie ecc.

Il PEI viene **concordato** insieme **da tutti i componenti del GLH** già **alla fine dell'anno scolastico precedente** o **al massimo all'inizio del nuovo anno scolastico**. Il PEI poi viene verificato ed eventualmente modificato durante l'anno quando si riunisce il GLH.

I genitori fanno parte del GLH e quindi **devono firmare il PEI** per accettarlo e **devono** anche **averne una copia**.

Documento	Chi deve assicurare che venga fatto	Chi lo deve fare	Quando
Certificazione di alunni con disabilità (L. n. 104 del 1992)	Famiglia	ASL o il medico di base per chi ha la sindrome di Down	All'inizio del percorso scolastico, prima dell'iscrizione (entro gennaio)
Diagnosi Funzionale (DF)	ASL o enti accreditati e/o convenzionati con l'ASL	ASL o enti accreditati e/o convenzionati con l'ASL	All'inizio di ogni nuovo ordine di scuola, entro 45 giorni dall'iscrizione (preferibilmente entro metà marzo, ma comunque non oltre il 30 luglio)
Profilo Dinamico Funzionale (PDF)	Dirigente Scolastico	GLH	Preferibilmente entro marzo-aprile precedenti all'anno d'iscrizione ad un nuovo ordine di scuola, ma comunque non oltre il 30 luglio
Piano Educativo Individualizzato (PEI)	Dirigente Scolastico	GLH	Preferibilmente redazione a maggio per l'anno scolastico successivo e comunque non oltre il 30 luglio. Rivisto definitivamente all'inizio dell'anno scolastico (prima verifica entro fine 2° quadrimestre, seconda verifica fine anno scolastico)
Piano di Studio Personalizzato (PSP)	Dirigente Scolastico	Consiglio di Classe	Redazione, definizione e verifiche immediatamente successive a quelle del PEI

5. Il personale della scuola per l'inclusione degli alunni con disabilità

- Il dirigente scolastico** Dirige la singola scuola e quindi è responsabile di tutto ciò che avviene a scuola. Deve fare in modo che vengano garantiti i diritti di tutti gli alunni, anche quelli con disabilità o stranieri.
- Il consiglio di classe** È composto da tutti gli insegnanti di una classe, sia gli insegnanti curricolari che quelli per il sostegno. Fa parte del GLH e in particolare definisce e applica il *Piano di Studi Personalizzato* contenuto nel PEI.
- Gli insegnanti curricolari** Sono gli insegnanti della classe che insegnano una materia specifica nelle Scuole Secondarie oppure un'area disciplinare nella Scuola Primaria. Sono gli insegnanti di tutti gli alunni della classe, quindi anche di quelli con disabilità. Insieme all'insegnante per il sostegno sono responsabili del percorso scolastico dello studente con disabilità, in particolare di definire e applicare quanto previsto nel PEI.
- L'insegnante per il sostegno** È un insegnante come gli altri che però ha una **formazione specifica** per insegnare agli alunni con disabilità (specializzazione). Non è l'insegnante solo dell'alunno con disabilità, ma è **un insegnante di tutta la classe**. Infatti è un insegnante in più che viene dato alla classe proprio per favorire l'inclusione dell'alunno con disabilità, ma insieme a tutti gli altri insegnanti. Per questo, quando è presente l'alunno con disabilità, non può essere utilizzato dalla scuola per sostituire altri insegnanti assenti, anche se sono della stessa classe.
- I collaboratori scolastici A.T.A. (ex bidelli)** Si occupano di compiti di sorveglianza e vigilanza all'interno della scuola. In particolare per gli alunni con disabilità devono garantire **l'assistenza igienica** (accompagnare in bagno o cambiare il pannolino) e **l'assistenza negli spostamenti** all'interno della scuola, sia all'entrata e all'uscita da scuola che durante l'orario scolastico (accompagnare in palestra, alla mensa ecc.). Se il Collaboratore Scolastico deve svolgere assistenza igienica deve essere dello stesso sesso dell'alunno con disabilità, soprattutto se si tratta di alunni pre-adolescenti o adolescenti. È compito del Dirigente Scolastico garantire questo tipo di assistenza ed individuare il collaboratore scolastico per ciascun alunno con disabilità che ne ha bisogno.

**Gli assistenti
alla persona
o per
l'autonomia
e la
comunicazione**

Non sono insegnanti, ma persone che si occupano di attività per favorire l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione degli alunni con disabilità. Possono anche aiutare a studiare e a svolgere i compiti, ma sempre su indicazione degli insegnanti.

In base a quanto indicato nel PEI di ciascun alunno il Dirigente Scolastico richiede queste figure al:

- **Comune** per le Scuole dell'Infanzia e del Primo Ciclo (Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado);
- **Provincia** per le Scuole Secondarie di Secondo grado.

La **Provincia** invece fornisce in **tutti gli ordini di scuola** gli assistenti specializzati per la comunicazione di alunni sordi (lingua dei segni o interpreti oralisti) o non vedenti (tiflodidatta).

6. La valutazione degli alunni con disabilità

Secondo il tipo di programmazione prevista nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità e l'ordine di scuola frequentato, cambia anche il tipo e l'esito della valutazione.

Gli alunni con disabilità possono avere una programmazione uguale a quella della classe o diversa.

Il PEI può comunque sempre essere aggiornato e quindi il GLH può decidere di passare da un tipo di programmazione all'altra, anche nel corso dello stesso anno scolastico.

1. Programmazione uguale a quella della classe

Nel caso di **stessa programmazione della classe** (o semplificata per il raggiungimento di obiettivi minimi), gli studenti con disabilità vengono valutati nello stesso modo e sugli stessi argomenti dei compagni. Se superano gli Esami di Stato conclusivi del Primo e del Secondo ciclo hanno diritto al Diploma. Se necessario, gli alunni con disabilità hanno diritto ad avere:

- più tempo dei compagni per svolgere le prove di verifica;
- prove equipollenti, cioè prove diverse da quelle dei compagni, ma che valutano gli stessi contenuti (per esempio: fare un compito scritto invece di un'interrogazione orale, un test a scelta multipla invece che rispondere a domande aperte, usare il computer invece che carta e penna ecc.);
- gli stessi strumenti o supporti che hanno avuto durante l'anno scolastico: computer, assistenza dell'insegnante per il sostegno o dell'assistente per la comunicazione ecc.


2. Programmazione diversa da quella della classe

Gli studenti con disabilità seguono una programmazione adeguata alle proprie competenze e capacità e vengono valutati con prove diverse da quelle dei compagni. Nella Scuola Secondaria di Secondo grado la famiglia deve firmare ogni anno l'accettazione della programmazione e della valutazione differenziate proposte dal Consiglio di Classe. Se manca l'accettazione formale della famiglia l'alunno verrà valutato come i compagni e bisogna considerare il rischio che gli vengano proposti programmi troppo difficili per lui o che venga bocciato.

L'esito degli Esami di Stato conclusivi svolti con prove differenziate dipende dal Ciclo d'istruzione.

a) Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione *(alla fine dell'ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo grado)*

Gli studenti che **superano** tutte le prove d'esame previste, anche se differenziate, hanno diritto al **Diploma** conclusivo del Primo Ciclo, come i propri compagni. La votazione sarà riferita alle prove differenziate. Gli studenti che **non superano** l'esame, anche se svolto con prove differenziate, oppure che **sono stati esonerati** dalla valutazione di una o più materie, ottengono un **Attestato** che certifica i crediti formativi acquisiti. Questi alunni, se non hanno compiuto i 18 anni possono comunque iscriversi alla Scuola Secondaria di Secondo grado. In questo caso, una volta terminato il secondo ciclo di istruzione, potranno ottenere solo un altro *Attestato dei crediti formativi* all'esame conclusivo.



b) Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione *(alla fine dell'ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado)*

Gli studenti che hanno seguito una programmazione differenziata, e sono stati quindi valutati con prove di verifica differenziate, possono ottenere esclusivamente l'**Attestato** con i crediti formativi acquisiti.

Se lo studente non viene ammesso agli esami, la scuola può rilasciare solo un semplice attestato di frequenza.

Esame conclusivo del Secondo Ciclo

Programmazione dell'alunno
Uguale alla classe



Prove di verifica **equipollenti**



Diploma

Programmazione dell'alunno
Differenziata



Prove di verifica **differenziate**



Attestato
di certificazione dei crediti
formativi

7. Altri aspetti legati all'inclusione scolastica

Il numero di alunni per classe

Le classi che hanno uno o più alunni con disabilità certificata non devono avere più di 20, massimo 22, alunni.

Il numero di alunni stranieri per classe

In ogni classe il numero di alunni stranieri non deve essere maggiore del **30% del totale degli alunni**. Per favorire la piena inclusione, bisogna evitare di inserire alunni stranieri provenienti dallo stesso paese nella stessa classe.

Trasporto scolastico gratuito

Gli alunni con disabilità hanno diritto anche al **trasporto gratuito casa-scuola** che deve essere garantito:

- dal **Comune di residenza** per le scuole del **Primo ciclo**
- dalla **Provincia** per la **Scuola Secondaria di Secondo grado**.

Gite e visite didattiche

Gli alunni con disabilità hanno il diritto a partecipare alle gite e alle visite didattiche organizzate per la propria classe. La scuola deve organizzare le uscite in modo da garantire la sua partecipazione. Per questo deve prevedere percorsi, mete e trasporti che tengano conto delle difficoltà dell'alunno con disabilità.

Se la scuola ritiene necessario, può individuare un **accompagnatore in più per l'alunno con disabilità**, ma **non può chiedere alla famiglia dell'alunno di pagare le spese per l'accompagnatore**. La famiglia dell'alunno con disabilità deve pagare la stessa quota che pagano i compagni.

È preferibile che l'accompagnatore non sia un familiare dell'alunno, ma può essere una qualunque persona della scuola: l'insegnante per il sostegno, l'assistente, un collaboratore scolastico, un altro insegnante, un compagno di scuola maggiorenne. Se la scuola non trova nessun accompagnatore la famiglia può segnalare uno di sua conoscenza, ma le spese per lui restano comunque a carico della scuola.